

Roma, 19 Marzo 2015

CIRCOLARE N. 14/2015

Prot. 35/2015

Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Sintesi principali novità sulle disposizioni di legge 2015 in materia di lavoro.

NOVITA' 2015

➤ **T.F.R. IN BUSTA PAGA**

E' introdotta, in via sperimentale, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per il lavoratore dipendente del settore privato, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, di richiedere a quest'ultimo la liquidazione mensile del T.F.R.; la quota corrisposta mensilmente è quella maturanda di cui all'Art. 2120 C.C..

Per il **dipendente** si tratta di una **facoltà** in quanto è libero di decidere in tal senso. **Per il datore di lavoro, invece, nell'ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l'erogazione mensile del TFR risulta essere un obbligo.**

Pur in assenza di indicazioni in merito, si ritiene, che la manifestazione di volontà dovrà risultare da atto scritto e il lavoratore dovrà esercitare tale facoltà entro i termini che saranno definiti con specifico DPCM.

Una volta esercitata tale scelta essa è irrevocabile fino al 30/06/2018.

➤ **ESONERO CONTRIBUTIVO**

La Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale) effettuate nell'anno 2015.

Il nuovo beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo **di 8.060 euro annui** (671,66 euro mensili); tale esonero decorre dalla data di assunzione per i successivi 36 mesi.

L'esonero contributivo spetta relativamente ai lavoratori che nei 6 mesi antecedenti alla data d'assunzione siano risultati disoccupati o occupati a tempo determinato o con contratti "precarî" (CO.CO.PRO, lavoratori intermittenti, ecc.); spetta, inoltre, nei casi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (con alcune limitazioni).



➤ **CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI**

Il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il D.L. recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La nuova disciplina in materia di licenziamento riguarda i lavoratori con la qualifica di: IMPIEGATO, OPERAIO e QUADRO assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015.

In pratica si chiarisce come l'istituto della **reintegrazione del posto nel rapporto di lavoro debba rappresentare l'eccezione ad una regola che è invece caratterizzata dall'indennizzo.**

Caviglioli Dott. Marco
Ribero Dott.ssa Evelina

